



Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Cod. NC4/P2
Cod. LF/dt
Circolare n. 21

CNAPPC
Prot.: 000223
Data: 24/03/2011
Uscita

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

**OGGETTO: Competenze professionali Architetti/Ingegneri/Geometri –
Sentenza Cassazione 6402/2011.**

La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 6402/11 depositata il 21 marzo scorso, ha ribadito e attualizzato alcuni principi noti, esprimendosi in maniera chiara sui limiti delle competenze dei geometri rispetto a quelle riconosciute all'architetto e all'ingegnere.

In particolare, con la pronuncia citata, per la Cassazione la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l'adozione, anche parziale, di strutture in cemento armato; l'unica eccezione che consente in via eccezionale al geometra di intervenire è prevista solo per piccole costruzioni accessorie nell'ambito degli edifici rurali o destinati alle industrie agricole che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone.

La Corte ribadisce con chiarezza la esclusiva competenza di architetti ed ingegneri in riferimento alle costruzioni in cemento armato, evidenzia i limiti delle competenze per i geometri riconfermando, come già censurato in altre pronunce quali la n. 19292/09, l'illegittimità della progettazione e direzione di un'opera da parte di un geometra in materia riservata alla competenza degli architetti e degli ingegneri.

Nell'invitare gli Ordini in indirizzo a voler dare ampia pubblicizzazione presso gli iscritti del contenuto della presente circolare nonché della sentenza alla stessa allegata, si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(arch. Franco FRISON)

All.:c.s.

IL PRESIDENTE
(arch. Leopoldo E. FREYRIE)